

## **BGer 4A\_713/2014 vom 17. Dezember 2015**

Bundesgericht, 2015-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_713\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_713_2014)

FR: TF 4A\_713/2014 du 17 décembre 2015

IT: TF 4A\_713/2014 del 17 dicembre 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Con l'emanazione della decisione 26 maggio 2015 del Pretore la sospensione della presente procedura è terminata. Nella nuova domanda di sospensione le ricorrenti non si prevalgono di alcun argomento che giustificerebbe una protrazione di tale misura. Non sussiste pertanto alcun ostacolo alla trattazione del ricorso.

#### **E. 1.2**

Il tempestivo ricorso, interposto dalla parte soccombente, è diretto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza in una causa civile con un valore di lite superiore a fr. 30'000.--. Esso si rivela pertanto ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b, 75, 76, 100 cpv. 1 LTF.

#### **E. 2**

La decisione impugnata non pone fine al procedimento, ma è incidentale. Giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF decisioni incidentali notificate separatamente dal merito e che non concernono la competenza o domande di ricusa possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Nella fattispecie quest'ultima eventualità non entra manifestamente in linea di conto. Sussiste un pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF se è di natura giuridica, ciò che presuppone che non può essere eliminato con una decisione finale favorevole al ricorrente, ricordato che anche la mera possibilità di un tale giudizio basta ( DTF 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Spetta alla parte ricorrente di allegare e dimostrare la possibilità che la decisione incidentale le causi un danno irreparabile, a meno che ciò sia di primo acchito fuori dubbio ( DTF 133 III 629 consid. 2.3.1).

#### **E. 2.1**

Nei casi come quello in esame, l'esistenza di un danno irreparabile nel senso della predetta norma non va appurato in base al giudizio di irricevibilità pronunciato dal Tribunale d'appello; vanno invece valutate le conseguenze della decisione di prima istanza sulla continuazione della procedura ( DTF 137 III 380 consid. 1.2.2). In linea di principio le decisioni incidentali emanate in materia di prove non causano un danno irreparabile, poiché le parti possono solitamente ricorrere contro la decisione finale e ottenere l'assunzione della prova rifiutata a torto o l'esclusione di quella assunta indebitamente. In casi eccezionali, come quando ad esempio una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (sentenza 4A\_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2, con rinvii). Decisivo in concreto è quindi sapere se la decisione con cui il

Pretore ha respinto l'istanza di escludere l'attrice dall'accesso ai dati prodotti possa causare un danno irreparabile alle convenute.

### **E. 2.2**

Nella fattispecie è manifesto che, qualora l'opponente possa vedere le informazioni contenute nel CD prodotto, queste sono definitivamente divulgate. Non è infatti possibile ritornare indietro ed eliminare la conoscenza acquisita dall'opponente. In questo senso il danno invocato è irreparabile, ragione per cui la via del ricorso immediato contro la decisione incidentale è aperta. Concerne invece il merito sapere se i motivi allegati dalle ricorrenti sono sufficienti per negare o restringere l'accesso dell'attrice ai dati prodotti (sentenza 4A\_195/2010 dell'8 giugno 2010 consid. 1.1.2). Ne segue che il ricorso è anche ammissibile dal profilo dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF .

### **E. 3**

Nella pronuncia impugnata la Corte cantonale ha riconosciuto che le decisioni con cui viene ordinata l'edizione di documenti, che secondo la parte obbligata sottostanno al segreto bancario o commerciale, possono causare pregiudizio irreparabile. L'autorità inferiore ha però ritenuto che nella fattispecie le convenute, essendosi preavalse per la prima volta nell'istanza del 12 giugno 2013 del segreto bancario e commerciale, non hanno (tempestivamente) reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel senso dell' art. 319 lett. b n. 2 CPC . Per questo motivo essa ha dichiarato il reclamo inammissibile.

Ora, se la possibilità di un danno irreparabile è data in virtù dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , a maggior ragione è dato il rischio di un danno difficilmente riparabile nel senso dell' art. 319 lett. b n. 2 CPC , motivo per cui la Corte cantonale non poteva rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo (sentenza 4A\_415/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 2, non pubblicato nella DTF 141 III 80 ; DTF 137 III 380 consid. 2.2). La decisione impugnata va pertanto annullata e la Corte cantonale dovrà esaminare il reclamo e segnatamente se i motivi allegati dalle ricorrenti giustificano, in seguito ai segreti invocati, di negare o di restringere l'accesso dell'attrice ai dati prodotti.

### **E. 4**

Da quanto precede discende che la conclusione subordinata del ricorso è accolta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.